# **COMUNE DI LOIANO**

### CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE N. 24

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

### OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno **2024**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **20:05** in Loiano, nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale, aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MORGANTI FABRIZIO	SI
2) BENNI EMANUELA	SI
3) BARTOLOMEI CORRADO	SI
4) LADINETTI LUCA	SI
5) MENETTI LAURA	SI
6) BUGANÈ MICHELE	SI
7) MATTEI MARINO	SI
8) MARINA NASCETTI	SI
9) RAFFAELLA MONARI	SI
10) ZAPPATERRA DANILO	SI
11) TEDESCHI ALICE	NO
12) BARISCIANI NOEMI	SI
13) VENTURI PAOLO	SI

Assenti giustificati i consiglieri: TEDESCHI ALICE

Partecipa il Segretario Comunale GIANCARLO NERI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: BARISCIANI NOEMI, MATTEI MARINO, NASCETTI MARINA.

# **COMUNE DI LOIANO**

### CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000,  $N^{\circ}$  267

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA
X Si esprime parere favorevole.
Loiano, 16/04/2024
W DEGRONGARY E DV ADEA
IL RESPONSABILE DI AREA
ROSSETTI CINZIA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
X Si esprime parere favorevole.
Loiano, 16/04/2024
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSSETTI CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Spiega la proposta il Sindaco.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni,
- l'art. 149 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale introduce i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province,
- gli articoli n. 52 del D.Lgs. 446/1997, e n. 50 della Legge 449/1997, nonché le successive modifiche ed integrazioni, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza,
- l'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 in base al quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,
- l'art. 151 comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che "a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che "a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. [....]";

**RICHIAMATO** il vigente regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28/11/2019 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la Legge 27/07/2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", recentemente modificata dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219;

**RITENUTO** necessario adeguare il vigente regolamento generale delle entrate alle nuove disposizioni di cui alla legge 212/2000 e provvedere alla modifica di alcuni articoli, in particolare:

- art. 11: eliminazione del reclamo e mediazione e introduzione del contraddittorio preventivo,
- art. 12: eliminazione dell'accertamento con adesione e introduzione del divieto di bis in idem nell'accertamento tributario,
- art. 13: modifica dell'autotutela,
- art. 14 c. 6: aumento della soglia ISEE da € 8.000,00 a € 20.000,00 per la concessioni di dilazioni agevolate per le persone fisiche in condizioni di difficoltà economica,
- art. 15: introduzione dei controlli da effettuare prima dell'emissione di provvedimenti di inesigibilità a seguito delle procedure di riscossione coattiva,
- art. 26: integrazione alle modalità di versamento delle entrate,
- art. 27: eliminazione della precisazione sulle modalità di diniego di rimborso,
- art. 28: precisazione sulle compensazioni tra crediti e debiti ed eliminazione di un refuso;

**VISTO** l'allegato regolamento generale delle entrate, ove sono evidenziate in grassetto le modifiche oggetto del presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.L. 29/03/2024 n. 39, le modifiche all'allegato regolamento generale delle entrate si applicano a partire dal 30/04/2024;

**CONSIDERATO** che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f), D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 19 aprile 2024 e che la registrazione audio della seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e conservata gli atti;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** favorevoli all'unanimità, resi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 1. di approvare le modifiche apportate al vigente Regolamento generale delle entrate comunali, come evidenziate in grassetto nel documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di stabilire che le modifiche in oggetto entreranno in vigore a partire dal 30 aprile 2024;
- 3. di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato Regolamento, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/19 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, sul sito informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze.

Successivamente, a seguito di apposita votazione resa per alzata di mano con voti favorevoli ed unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

# OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI



# COMUNE DI LOIANO CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 78 del 28/11/2019

Modificato con delibera di C.C. n. 18 del 25/05/2020

Modificato con delibera di C.C. n. 68 del 21/12/2022

Modificato con delibera di C.C. n. 13 del 28/04/2023

Modificato con delibera di C.C. n. 64 del 21/12/2023

Modificato con delibera di C.C. n. 24 del 24/04/2024

### REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

#### **INDICE**

CARO		3 T	~ n :		000		A T	
CAPO	I -	N(	JKI	VI H.	$(\tau E, N$	I F. K	AΙ	ı١

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Campo di applicazione Limiti Esclusioni
- Art. 3 Forme di gestione

### CAPO II - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

- Art. 4 Funzionario responsabile
- Art. 5 Accertamento patrimoniale esecutivo e accertamento tributario esecutivo
- Art. 6 Tasso di interesse da applicare sugli accertamenti esecutivi
- Art. 7 Tasso di interesse moratori da applicare decorsi 30 giorni dalla esecutività dell'atto
- Art. 8 Rimborso spese amministrative, oneri di riscossione, spese di notifica
- Art. 9 Limiti minimi per le azioni cautelari ed esecutive
- Art. 10 Contenzioso tributario
- Art. 11 Reclamo e mediazione Contraddittorio preventivo
- Art. 12 Accertamento con adesione Divieto di bis in idem nell'accertamento tributario
- Art. 13 Autotutela
- Art. 14 Dilazioni di pagamento
- Art. 15 Inesigibilità

### CAPO III - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. **15 16** Principi generali
- Art. 16 17 Informazione del contribuente
- Art. **17 18** Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 18 19 Motivazione degli atti Contenuti
- Art. 19 20 Tutela dell'affidamento e della buona fede Errori dei contribuenti
- Art. 20 21 Interpello del contribuente

#### CAPO IV - SANZIONI TRIBUTARIE

- Art. 21 22 Sanzioni
- Art. 22 23 Ritardati od omessi versamenti
- Art. 23 24 Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Art. **24 25** Irrogazione immediata delle sanzioni

### CAPO V - VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 25 26 Modalità dei versamenti
- Art. **26 27** Rimborsi
- Art. 27 28 Compensazioni

### CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 28 29 - Compenso incentivante al personale addetto

### CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. **29 30** Norme di regolamenti tributari
- Art. 30 31 Entrata in vigore del regolamento. Norme abrogate
- Art. 31 32 Norma di rinvio. Rinvio dinamico

### REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

### CAPO I NORME GENERALI

### Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

- 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:
- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

# Art. 2 Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni

- 1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
- dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;
- dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;
- dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni;
- dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e successive modificazioni;
- dall'art. 1, commi da 158 a 171, della legge 27.12.2006, n. 296;
- dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» e successive modificazioni;
- dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 159, recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23";
- dall'art. 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58;
- dalla Legge L. 160/2019 del 27 dicembre 2019;
- da ogni altra disposizione di legge in materia.

- 2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
- 3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

## Art. 3 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

### CAPO II ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

# Art. 4 Funzionario responsabile

- 1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale è riservato:
- per le entrate tributarie al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta Comunale;
- per le entrate patrimoniali al Responsabile dell'Area a cui il P.E.G. ha assegnato l'entrata;
- 2. Il funzionario designato è responsabile:
- del rispetto delle norme regolamentari proprie dell'entrata;
- del rispetto del presente regolamento.
- 3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive.

#### Art. 5

### Accertamento patrimoniale esecutivo e accertamento tributario esecutivo

- 1. Preventivamente rispetto all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari l'ufficio procede all'invio di un accertamento patrimoniale o di un accertamento tributario, muniti di formula esecutiva, tramite posta certificata PEC ovvero con raccomandata A/R concedendo 60 giorni per il pagamento.
- 2. Gli atti di cui al comma 1) devono essere sottoscritti dal **titolare di posizione organizzativa responsabile** dell'area a cui si riferisce l'entrata da riscuotere **o dal funzionario responsabile del tributo.**
- 3. Nei casi in cui la notifica degli atti di cui al comma 1) non vada a buon fine per "irreperibilità" o per "destinatario sconosciuto" l'ufficio provvede ad effettuare, previa acquisizione del certificato anagrafico, la richiesta di notifica a mani ai messi del comune in cui il contribuente risiede o ha fissato la propria sede legale.
- 4. Gli atti esecutivi di cui al comma 1) devono contenere:
  - a) Indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
  - b) L'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto;
  - c) Gli oneri e le spese di riscossione coattiva dovuti a carico di coloro che provvedono al versamento di quanto intimato nei 60 giorni successivi all'esecutività dell'atto e oltre tale termine;
  - d) L'avvertimento che decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto si procederà all'avvio delle procedure esecutive e cautelari;
  - e) L'indicazione del soggetto che provvederà alle azioni esecutive e cautelari;
  - f) L'avvertimento che decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto si procederà all'applicazione degli interessi moratori;
  - g) La rivalsa delle spese di notifica ed esecutive determinate ai sensi dell'art. 1, comma 803, lett. B) della L. 160/2019.
- 5. Gli uffici, decorsi 30 giorni dall'intervenuta esecutività del provvedimento di riscossione, procedono all'iscrizione a ruolo mediante invio del flusso al concessionario ovvero, in caso di riscossione coattiva diretta, attraverso l'avvio delle procedure esecutive a e cautelari nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente pro tempore.

# Art. 6 Tasso di interesse da applicare sugli accertamenti esecutivi

- 1. Sulle entrate di natura tributaria sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) in base alla quale la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al saggio di interesse legale.
- 2. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma il tasso di interesse da applicare nei rapporti tributari a debito e a credito tra contribuente e amministrazione è stabilito nella misura di 2,00 punti percentuali in aumento rispetto al saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice civile.
- 3. Per le entrate di natura patrimoniale gli interessi si applicano a decorrere dalla data di notifica della prima intimazione di pagamento nella misura del saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 Codice civile vigente anno per anno.

### Art. 7

# Tasso di interesse moratori da applicare decorsi 30 giorni dalla esecutività dell'atto

- 1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
- 2. La misura del tasso moratorio è fissata, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1), nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile approvato annualmente con decreto Ministeriale.

### Art. 8 Rimborso spese amministrative, oneri di riscossione, spese di notifica

- 1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati come previsto dall'art. 1, comma 803 della L. 160/2019 e successivi decreti attuativi:
  - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1) si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910.
- 3. In caso di affidamento all'esterno delle procedure di riscossione coattiva gli eventuali maggiori oneri rispetto a quelli indicati al comma 1) restano a carico dell'ente e non possono essere richiesti al contribuente.

4. La riscossione coattiva può essere effettuata anche tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; in tal caso l'ente dovrà adottare un atto deliberativo espressione di tale volontà. In caso di affidamento della riscossione al concessionario di cui al primo periodo, non trovano applicazione i limiti di cui al comma 1 lettera a).

# Art. 9 Limiti minimi per le azioni cautelari ed esecutive

- 1. L'atto di riscossione non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro.
- 2. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità.
- 3. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di ulteriori atti che superano cumulativamente l'importo di cui al comma 1.

### Art. 10 Contenzioso tributario

- 1. Laddove non diversamente specificato dalla legge, spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, ai sensi della norma statutaria, costituire il comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.
- 2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato.
- 3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri enti locali, mediante apposita struttura.
- 4. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
  - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
  - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
  - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
- 5. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

# Art. 11 Reclamo e mediazione Contraddittorio preventivo

- 1. Il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione, previsto dall'art. 17bis del D.Lgs. 546/92 e s.m.i., si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal comune nel limite di valore indicato nel successivo comma 2.
- 2. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del

tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

- 3. Con la presentazione del ricorso, il comune trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
  - a) l'ufficio competente;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
  - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
  - e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- 4. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura. Si applica la sospensione dei termini processuale nel periodo feriale.
- 5. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
- 6. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 4, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
- 7. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili, ovvero che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17bis del D.Lgs. 546/92 e s.m.i..
- 8. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili devono indicare:
  - a) il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
  - b) le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
- 9. Quando la figura dell'istruttore e del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.
- 10. In caso di concessione del servizio, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente articolo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta dall'applicazione di norme legislative e regolamentari.
- 11. L'Ufficio, qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
  - a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
  - b) al grado di sostenibilità della pretesa;
  - c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 12. Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
  - a) l'accoglimento totale del reclamo;
  - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;

- c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio:
- d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
- 13. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.
- 14. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si di perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo fra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
- 15. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 16. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
- 17. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente.
- 1. Gli atti di imposizione autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992 sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo; sono perciò esclusi dal contraddittorio, in quanto atti non impositivi, i seguenti atti:
  - a) il ruolo e la cartella di pagamento;
  - b) l'avviso di mora;
  - c) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
  - d) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
  - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  - f) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela
  - g) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  - h) i solleciti di pagamento e le intimazioni ad adempiere notificate a seguito della definitività degli accertamenti.
- 2. Non sussiste, altresì, il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
- 3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
  - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando non è previsto dalla norma tributaria l'obbligo di presentazione della dichiarazione, oppure nei casi in cui la determinazione del tributo discenda direttamente dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali,

- le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria Punto Fisco;
- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente.
- 4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
- 5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4, laddove sia necessario acquisire informazioni non in possesso dell'amministrazione, rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
- 6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è deducibile dalle banche dati a disposizione dell'amministrazione comunale, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili e nei casi in cui, comunque, il comune contesta l'omissione della dichiarazione o ne contesta l'infedeltà.
- 7. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione comunale comunica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
  - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
  - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
  - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
  - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
  - e) i riferimenti dell'ufficio al fine di consentire la fissazione di un appuntamento per l'incontro diretto con il contribuente presso la sede comunale.
- 8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
- 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
- 10.La comunicazione dello schema di atto, di cui al comma 7 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### Art. 12

# Accertamento con adesione Divieto di *bis in idem* nell'accertamento tributario

- 1. L'accertamento con adesione costituisce uno strumento con cui i Contribuenti e l'ufficio preposto all'attività di accertamento dei tributi si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.
- 2. Competente alla definizione dell'accertamento è l'Ufficio responsabile del relativo tributo nella persona del Funzionario responsabile della gestione del tributo.
- 3. Il Contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.
- 4. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:
  - a) quelle relative ad atti divenuti definitivi per mancata impugnazione entro i termini previsti per la presentazione del ricorso in Commissione Tributaria;
  - b) quelle oggetto di impugnazione in Commissione Tributaria;
  - c) quelle relative all'omesso versamento;
  - d) quelle per le quali la base imponibile è certa e non suscettibile di autonoma determinazione da parte dell'Ente impositore come, ad esempio, nel caso di base imponibile costituita dalla rendita catastale.
- 5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'Ufficio comunale.
- 6. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base a quali è possibile accertare un importo dovuto in misura superiore al 20 per cento di quello definito.
- 7. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- 8. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente con invio al Contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo pec, di un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
  - a) la data e il luogo di comparizione del Contribuente;
  - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
  - c) gli elementi di fatto e diritto sui quali si fonda l'accertamento;
  - d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  - e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente comma 7.
- 9. La mancata comparizione determina il mancato avvio del procedimento, senza obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al Contribuente, ed impedisce al Contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
- 10. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno 20 giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del Contribuente.
- 11. Il Contribuente, fino a due giorni precedenti alla data di convocazione, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.

- 12. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al Contribuente, con la fissazione della nuova data.
- 13. La mancata comparizione del Contribuente nel giorno fissato ai sensi del comma 10 del presente articolo determina il mancato avvio del procedimento, con la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del Contribuente per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
- 14. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Funzionario responsabile preposto alla definizione degli accertamenti con adesione, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al Contribuente.
- 15. La procedura di accertamento con adesione può essere attivata anche su iniziativa del contribuente sia a seguito di notifica di avviso di accertamento, sia a seguito di specifica istanza volta alla regolarizzazione degli adempimenti tributari pregressi definibili ai sensi del presente articolo.
- 16. La richiesta di avvio della procedura di accertamento con adesione presentata a seguito di invio di avviso di accertamento da parte del comune produce l'effetto di sospendere per 90 giorni i termini per l'impugnazione ed il pagamento del tributo.
- 17. Alla procedura di cui al precedente comma 15 si applica la disciplina del presente articolo in quanto compatibile.
- 18. Nei casi di cui al comma 16 del presente articolo, la notifica del verbale di mancata comparizione ovvero la consegna di copia del verbale dell'incontro determina l'interruzione del termine di sospensione di 90 giorni e, dalla data di notifica del verbale o di consegna dello stesso nelle mani del contribuente, riprende il decorso del termine residuo previsto per l'impugnazione dell'atto.
- 19. La rateizzazione delle somme dovute avviene in base ai criteri di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
- 20. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni sanzionatorie previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
- 1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta.
- 2. Stante la particolare disciplina dei tributi locali il limite dell'azione accertativa di cui al precedente comma deve essere inteso con riferimento al medesimo oggetto e con riferimento a violazioni della stessa indole.
- 3. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Art. 13 Autotutela

- 1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
  - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
  - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- 2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Segretario Comunale.
- 3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella materia in questione tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
- 4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc..
- 5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
- 6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
- 7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
  - a) errore di persona o di soggetto passivo;
  - b) evidente errore logico;
  - c) errore sul presupposto del tributo;
  - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
  - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
- 8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune; il giudicato deve essersi formato sulla specifica fattispecie oggetto dell'istanza di revisione e revoca del provvedimento.

- 1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;
  - c) errore sull'individuazione del tributo;
  - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
  - e) errore sul presupposto d'imposta;
  - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
- 3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- 4. Fuori dei casi di cui al comma 1, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
- 5. Nei casi di cui al precedente comma 4, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera gter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado solamente avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela, entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- 6. Ai sensi dell'articolo 10-quater comma 3 e dell'articolo 10-quinquies comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

# Art. 14 Dilazioni di pagamento

- 1. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento in rate mensili di pari importo delle somme dovute. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli importi dovuti per i pagamenti ordinari (non relativi pertanto a: solleciti, accertamenti esecutivi, ingiunzioni fiscali e intimazioni di pagamento).
- 2. Al fine di poter beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per l'acquiescenza agli avvisi di accertamento tributari, la richiesta di rateazione ed il pagamento della prima rata devono essere effettuati entro il termine di proposizione del ricorso degli avvisi di cui si chiede la rateizzazione o, comunque, entro il termine che consente la riduzione delle sanzioni per gli altri atti che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative.

- 3. Negli altri casi l'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione; le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- 4. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari ed esecutive eventualmente già avviate.
- 5. La rateizzazione sarà concessa secondo i seguenti schemi:
  - a) RATEAZIONE RICHIESTA PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PATRIMONIALE ESECUTIVO, DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ESECUTIVO O DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;

# b) RATEAZIONE RICHIESTA DOPO LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PATRIMONIALE ESECUTIVO, DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ESECUTIVO O DELL'INGIUNZIONE FISCALE:

fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00 fino a due rate mensili;
da euro 500,01 a euro 3.000,00 da sette a dodici rate mensili;
oltre euro 6.000,00 da tredici a trentasei rate mensili;

6. Nei casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà consistente per le persone fisiche nell'avere un reddito ISEE inferiore ad € 8.000,00 20.000,00 e le imprese che abbiano conseguito una perdita in almeno uno degli anni del triennio precedente, oppure che chiedano la rateizzazione per un importo superiore al 6% del volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA disponibile, le rate saranno concesse, indipendentemente dal momento in cui il piano di rientro viene richiesto, secondo il seguente schema:

fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

- 7. Il venire meno delle cause di temporanea e obiettiva difficoltà deve essere comunicato da parte del debitore all'ufficio competente, con conseguente ridefinizione del piano di rateizzazione sulla base di quanto disposto dal presente articolo.
- 8. La mancata comunicazione del venir meno delle cause di temporanea ed effettiva difficoltà determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'obbligo di procedere al versamento delle somme residue in unica soluzione.
- 9. Il contribuente, all'interno della richiesta di rateizzazione, dovrà allegare per i casi di cui al comma 6) la documentazione comprovante i requisiti prescritti, ed in tutti i casi il numero di rate richieste fra il minimo ed il massimo a seconda della fascia di appartenenza prevista ai commi 5) e 6) del presente articolo.
- 10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade

automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

- 11. Nei casi di decadenza dal beneficio non è ammessa ulteriore dilazione. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.
- 12. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo, o procedere con le azioni esecutive, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
- 13. In qualsiasi caso di interruzione del pagamento della rateizzazione gli importi versati sono computati prima ad estinzione del debito relativo alle sanzioni, poi ad estinzione del debito relativo agli interessi e infine ad estinzione del debito relativo ad oneri ed a tributo o entrata.
- 14. Il presente articolo trova applicazione solo in caso di riscossione diretta. Nel caso in cui l'ente affidi la riscossione al concessionario del servizio nazionale della riscossione, il presente articolo non trova applicazione, si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 19 del DPR 602/1973.

### Art. 15 Inesigibilità

- 1. Gli uffici competenti per ciascuna entrata, emettono i provvedimenti di inesigibilità, a seguito delle procedure di riscossione coattiva, una volta eseguiti i seguenti controlli:
  - a) Non siano stati rinvenuti immobili sui quali iscrivere ipoteca legale ovvero l'importo del debito sia inferiore alle soglie minime previste per l'iscrizione di ipoteca;
  - b) Non siano stati rintracciati veicoli sui quali poter iscrivere fermo amministrativo;
  - c) Il pignoramento mobiliare abbia dato esito negativo;
  - d) Non esistano soggetti terzi presso i quali proporre pignoramenti presso terzi;
  - e) Non siano stati individuati conti correnti postali o bancari da poter pignorare;
  - f) Non siano state rinvenute in Camera di Commercio quote di partecipazione in società.

### CAPO III STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

### Art. <del>15</del> 16 Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

### Art. <del>16</del> 17 Informazione del contribuente

- 1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
- 2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto di cui dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
- 3. I rapporti con i cittadini sono sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

# Art. <del>17</del> 18 Conoscenza degli atti e semplificazione

- 1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
- 2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono assunti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali può derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
- 4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
- 5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 20 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

### Art. <del>18</del> 19 Motivazione degli atti – Contenuti

- 1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
- 2. Gli atti comunque indicano:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- 3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento.

# Art. <del>19</del> 20

### Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti

- 1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2. Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulta posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
- 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

# Art. <del>20</del> 21 Interpello del contribuente

- 1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per l'interpello da rivolgere al comune e non anche per quello eventualmente inoltrato alla amministrazione finanziaria statale.
- 2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del comune in sede di controllo.
- 3. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, può inoltrare all'ufficio tributi del comune istanza di interpello per iscritto.
- 4. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
- 5. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio, i curatori fallimentari).
- 6. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di

associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal comune non produce gli effetti di cui al comma 16 e seguenti del presente articolo.

- 7. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
- 8. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
- 9. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
- 10. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente (nome e cognome o denominazione sociale e dati identificativi del legale rappresentante, codice fiscale) e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del comune e deve essere comunicata la risposta;
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
- 11. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
- 12. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) del comma 10 del presente articolo, il comune invia il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
- 13. L'istanza è inammissibile se:
  - a) è priva dei requisiti di cui al comma 10 del presente articolo, lett. a) e b);
  - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 7 del presente articolo;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 3 del presente articolo:
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'art. 1, comma 693 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
  - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 12 del presente articolo, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
- 14. La risposta, scritta e motivata, fornita dal comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del comune.
- 15. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del comune, della integrazione. La

mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

- 16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
- 17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 10 del presente articolo, lettera d), non pervenga al contribuente/istante entro il termine di cui al comma 14 del presente articolo, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente/istante.
- 18. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
- 19. Il comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
- 20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

### CAPO IV SANZIONI TRIBUTARIE

### Art. <del>21</del> 22 Sanzioni

- 1. Per l'omessa o infedele denuncia o dichiarazione trova applicazione la sanzione nei limiti minimi e massimi stabiliti dai singoli ordinamenti tributari, come modificati dagli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e con i criteri dettati dagli artt. 2, 7 e 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
- 2 Sugli importi dovuti per tributi comunali non versati o versati in ritardo, gli interessi sono applicati, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ragione annua, nella misura del tasso di interesse legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 3 Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

# 4. Trovano applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, ed il capo IV del presente regolamento.

- **5 4**. Per gli adempimenti tardivi effettuati prima dell'avvio della verifica fiscale da parte del Comune, le sanzioni sono applicate nella misura di 1/6 del minimo edittale previsto per ciascun tributo e per ciascuna violazione.
- **6 5**. La regolarizzazione di cui al comma precedente del presente articolo deve avvenire con provvedimento emesso dal Comune a seguito di specifica richiesta del contribuente e vale anche per le sanzioni relative all'omesso o parziale versamento.
- **7-6.** Nel caso di regolarizzazione dell'adempimento tardivo ai sensi del precedente comma la riduzione della sanzione opera solamente qualora il contribuente proceda al versamento degli importi liquidati dall'ufficio entro il termine previsto per la proposizione del ricorso contro il provvedimento; decorso tale termine la sanzione applicata è quella prevista dalla normativa di ciascun tributo in misura piena e l'avviso diviene titolo esecutivo producendo gli effetti di cui all'art. 1, c. 792 della L. 160/2019.
- 8. 7. Agli adempimenti tardivi si applica il tasso di interesse previsto dal Comune per gli avvisi di accertamento, con decorrenza giorno per giorno dalla data del mancato adempimento alla data in cui lo stesso è posto in essere.

# Art. 22 23 Ritardati od omessi versamenti (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

- 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
- 2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

# Art. 23 24 Procedimento di irrogazione delle sanzioni (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16 e successive modificazioni)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del tributo.

- 2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
- 3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un terzo della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
- 4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
- 5. L'impugnazione immediata non è ammessa e se proposta, diviene improcedibile, se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
- 6. L'atto di contestazione contiene l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 del presente articolo ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
- 7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

# Art. 24 25 Irrogazione immediata delle sanzioni (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17 e successive modificazioni)

- 1. In deroga alle previsioni dell'articolo **23 24**, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
- 2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un terzo delle sanzioni irrogate in casi di accertamento per omessa o infedele denuncia, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

### CAPO V VERSAMENTI E RIMBORSI

### Art. <del>25</del> 26 Modalità dei versamenti

- 1. Nel caso di autonomia dell'Ente nella disciplina delle modalità di versamento, le stesse dovranno essere stabilite nel rispetto del principio della semplificazione e dell'economicità.
- 2. In relazione anche al disposto di cui all'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e per velocizzare le fasi di acquisizione dei tributi, i soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autoliquidazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, in via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, tramite una delle seguenti forme:
  - a) pagoPA;
  - a) b) modello F24;
  - **b)** c) versamento diretto presso la tesoreria comunale;
  - **c) d)** versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.
  - d) pagamento on-line, mediante il sistema bancario.
- 3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 trovano applicazione se ed in quanto compatibili con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 4. I pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che sia stato effettuato dal debitore entro il giorno di scadenza disponendo come valuta un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.

### Art. <del>26</del> 27 Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 3. Rimborso contributo di costruzione: qualora non vengano realizzati gli interventi per i quali era stato versato il contributo di costruzione, il Comune è tenuto al rimborso dell'importo corrispondente. A tal fine, gli eventuali interessi legali decorreranno dal compimento del sessantesimo giorno dalla data di presentazione della domanda di restituzione.

In caso di realizzazione parziale degli interventi il Comune sarà tenuto a restituire solamente il contributo relativo alla volumetria non realizzata, come risultante dalla variante finale apportata al titolo abilitativo, anche a sanatoria laddove fosse stata presentata oltre il termine di validità del titolo.

La domanda di restituzione potrà essere presentata entro e non oltre 5 anni decorrenti dal relativo versamento.

In caso di richieste di sanatoria, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere scomputato quanto già versato per il titolo abilitativo originario, se esistente, tal quale, senza applicazione di interessi, e solo per le somme versate nei 5 anni precedenti alla richiesta di sanatoria stessa.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso al contribuente. Sono fatti salvi eventuali diversi termini

previsti dai regolamenti dalle singole entrate. Entro lo stesso termine notifica, al contribuente, l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.

# Art. <del>27</del> 28 Compensazioni

- 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti del Comune di Loiano per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, **possono essere sono in via generale** compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, di notifica di avviso di accertamento esecutivo, di ingiunzione fiscale o di ordinanza/ingiunzione.
- 2. È consentita inoltre, su richiesta del contribuente, la compensazione fra debiti relativi a qualsiasi entrata comunale e crediti maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo contribuente e/o ai suoi coobbligati, quando debiti e crediti sono ugualmente liquidi ed esigibili. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio competente al rimborso una comunicazione dalla quale risultano:
  - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) entrate per le quali è maturato il credito, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singola entrata;
  - c) le entrate compensate con il credito di cui alla precedente lettera b, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo entrata, l'esatto ammontare del credito compensato; la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo le disposizioni di legge vigenti;
  - d) dichiarazione di non avere presentato richiesta per il rimborso delle quote versate in eccedenza.
- 3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'entrata dovuta, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la comunicazione di cui al comma **1 2**, ovvero può richiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo e/o in caso di affidamento in concessione della gestione dei medesimi.

A partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Ai fini di cui al primo periodo, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica

## CAPO VI COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

# Art. 28 29 Compenso incentivante al personale addetto

1. La Giunta Comunale può, con apposito regolamento, disciplinare l'incentivazione del personale addetto alla riscossione delle entrate o di particolari tipologie delle stesse, qualora disposizioni di legge o contrattuali consentano ciò.

### CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

### Art. <del>29</del> 30 Norme di regolamenti tributari

1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

# Art. 30 31 Entrata in vigore del regolamento. Norme abrogate

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020.
- 2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze nei termini e secondo le disposizioni di legge vigenti.
- 3. A partire dalla data di cui al comma 1 è abrogato il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data 31.03.2017, n. 15 (Regolamento sul diritto di interpello).

### Art. <del>31</del> 32 Norma di rinvio. Rinvio dinamico

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo statuto comunale:
  - c) i regolamenti comunali.
- 2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 3. Nei casi di cui al comma 2, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

# **COMUNE DI LOIANO**

### CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

# DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 24 del 24/04/2024

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
MORGANTI FABRIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
NERI GIANCARLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).